

2015.2.311/19



31022

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA.
IL RESPONSABILE
SONIA CIOFFI

TIPO ANNO NUMERO

REG.

Assemblea Legislativa
PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

DEL

INVIATO TRAMITE PEC

OGGETTO 1003

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'O.d.G. dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Deliberazione di Giunta Regionale n. 943 del 20 luglio 2015

MODIFICA ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 1253 DEL 23 SETTEMBRE 1999 "CRITERI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA RIFERITI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. R. 5 LUGLIO 1999, N. 14" AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA".

Si trasmette altresì, il parere del CAL espresso sulla proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento interno.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti.

Sonia Cioffi
Firmato digitalmente

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 20 **del mese di** luglio
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: MODIFICA ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 1253 DEL 23 SETTEMBRE 1999 "CRITERI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA RIFERITI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. R. 5 LUGLIO 1999, N. 14" AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA".

Cod.documento GPG/2015/946

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/946

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il D.Lgs.31 marzo 1998, n.114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio;
- la L.R. 5 luglio 1999, n.14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 23 settembre 1999, n.1253 "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art.4 della L.R. 5 luglio 1999, n.14;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 febbraio 2005 n.653 che ha integrato la deliberazione di consiglio regionale n.1253 del 1999;

Richiamato altresì il processo di liberalizzazione avviato con la normativa comunitaria n.123 del 12 dicembre 2006 e dei vari decreti nazionali di attuazione D.L.138 del 2011, D.L.201 del 2011 e D.L.1 del 2012;

Considerato che la delibera consiliare n. 653 del 2005, al punto 1.4 stabilisce che l'individuazione di aree per medie strutture di vendita di dimensioni superiori 1,5 ettari di superficie territoriale e comunque quanto consentano l'insediamento di medie superfici per una superficie di vendita complessiva superiore a 5000 mq deve avvenire nell'ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o di apposita variante dello stesso;

Atteso che detta disposizione trova la propria ratio nella volontà di riportare nell'ambito della programmazione provinciale l'aggregazione delle strutture commerciali che, per la loro complessità, pur rimanendo ai fini autorizzativi nell'ambito di competenza comunale, determinano una

attrazione sovracomunale e quindi necessitano di una concertazione tra gli enti interessati (province e comuni contermini) al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono ingenerare sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.);

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa modificata nei termini sopra rappresentati, è stato evidenziato sia da parte di operatori privati che della pubblica amministrazione che la limitazione prevista di 1,5 ettari di superficie territoriale può non risultare adeguata rispetto alla superficie di vendita di 5000 mq., invero la somma dei metri quadrati necessari per il soddisfacimento degli standard, comprensivi di verde, parcheggi pubblici, parcheggi pertinenziali, area scarico/carico merci, parcheggi per veicoli merci, calcolati avendo a riferimento i parametri di cui ai punti 5.1 e 5.2 della deliberazione 1253 del 1999, può superare il tetto di 1,5 ettari per ciascun comparto commerciale;

Preso atto, pertanto, che il limite dimensionale di 1,5 ettari di superficie territoriale imposto a seguito dell'entrata in vigore del punto 1.4 della delibera consiliare 1253 del 1999 come novellato dalla deliberazione n. 653 del 2005, al quale dovrebbe corrispondere una superficie di vendita complessiva di 5000 mq., non trova una applicazione concreta, risultando infatti spesso sforato e soprattutto preclude l'insediabilità sia di aggregazione di medie strutture di vendita sia di una sola media struttura di vendita alimentare di mq.2500;

Dato atto che l'insediamento di strutture commerciali presuppone spesso la loro coesistenza e integrazione, all'interno del medesimo comparto, con altre funzioni, sia di tipo produttivo, che ricreativo o di servizio, comportando dunque un ulteriore incremento della superficie territoriale complessiva, all'interno della quale devono essere reperite superfici fondiari, cessioni e pertinenze per ciascuna delle funzioni presenti;

Ritenuto che tale vincolo risulti difficilmente giustificabile, in punto di diritto, alle luce della sopravvenuta normativa comunitaria e nazionale in tema di liberalizzazione, segnatamente con l'art.3 del D.L. n.138 del 2011 che dispone l'abrogazione di tutte quelle disposizioni

che sanciscono limiti per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse pubblico, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità, con gli artt.31, c.2 e 34 del D.L.201 del 2011 e con l'art.1, c.1 del D.L.1 del 2012 il quale ribadendo con una formulazione sostanzialmente riassuntiva tutti i principi enunciati nel citato D.L. 138/2011 e D.L.2011 riafferma e consolida il concetto per cui si ritengono abrogate tutte le disposizioni che pongano divieti e restrizioni non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché di tutte quelle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità economica che pongano limiti non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate;

Considerato pertanto opportuno, al fine di evitare problemi di concreta applicazione della disposizione di cui al punto 1.4 di procedere ad una modifica di tale disciplina, attraverso la quale prevedere il mantenimento all'interno della disposizione succitata il limite della superficie di vendita complessiva massima di 5000 mq., al quale deve però corrispondere una superficie territoriale di almeno 2,5 ettari, di esclusiva pertinenza della funzione commerciale;

Sentite le organizzazioni del commercio, turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori;

Acquisito agli atti d'ufficio il parere del Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 6 luglio 2015;

Vista la proposta predisposta dal competente Servizio regionale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'assessore al Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Di proporre all'Assemblea Legislativa il seguente partito di deliberazione:

Al punto 1.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 1999, come modificata dalla deliberazione consiliare n.653 del 2005, il periodo:

"L'individuazione delle aree per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 1,5 ettari di superficie territoriale e quindi tale da consentire la concentrazione di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque quando consentano l'insediamento di medie superfici per una superficie di vendita complessiva superiore a 5000 mq., deve avvenire nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o di apposita variante allo stesso, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.)"

è sostituito dal seguente:

"L'individuazione di aree di esclusiva pertinenza della funzione commerciale, per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 2,5 ettari di superficie territoriale e quindi tali da consentire la concentrazione di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque quando consentano l'insediamento di medie superfici per una superficie di vendita complessiva superiore a 5000 mq., deve avvenire nell'ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o di apposita variante allo stesso, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.)".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/946

data 19/06/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza



CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

IL PRESIDENTE

TIPO ANNO NUMERO

PG / 2015 / 479 479

Del 06 / 07 /2015

All'Assessore Turismo e Commercio
Andrea Corsini

e p.c.

Al Presidente della Giunta regionale
Stefano Bonaccini

Al Direttore Generale Attività produttive, Commercio
e Turismo
Morena Diazzì

Al Vicepresidente e Assessore Politiche welfare
ed abitative
Elisabetta Gualmini

Alla Responsabile Servizio affari della Presidenza
Sonia Cioffi

Al Direttore Generale Affari Istituzionali e Legislativi
Filomena Terzini

Oggetto: Consiglio delle Autonomie Locali. Seduta del 6 Luglio 2015

Richiesta di parere, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/2009, in merito a: "Modificazione della delibera consiliare n. 1253 del 23 settembre 1999 "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 Luglio 1999, n. 14 ai fini della semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle medie strutture di vendita"

Parere favorevole

Cordiali saluti

Il Presidente

Paolo Lucchi

Viale Aldo Moro 64 Tel. 051.527.4292 4236
40127 Bologna Fax 051.527.4273

e-mail: cal@regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ / Classif. INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB
Fasc. / /